

tutta la Liguria, i quali possano andar soggetti alle disposizioni di questa legge.

Venti li conosco io nella sola Genova oltre a quelli che esistono in tutta la riviera.

Pertanto è necessario che la Camera sappia che, secondo l'antica legge ligure, era lecito a chiunque fare fedecommissi e che nelle proprietà frazionate della Liguria tutti fino quasi i contadini potevano fare fedecommissi, e non vi era quasi famiglia che non avesse qualcheduno specialmente nella riviera di levante.

PESCATORE, relatore. Domando la parola per un fatto personale. Io non ho detto che le proprietà vincolate... (Rumori)

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Pescatore che egli non ha la parola, e che non può interrompere la quistione: parlerà dopo l'oratore.

BARBIER. C'est contraire au règlement que de prendre la parole pendant qu'elle est accordée à un autre. Je demande qu'on la maintienne à M. le député Torre à qui elle appartient de droit.

PRESIDENTE. Monsieur le député Barbier n'a pas la parole pour faire cette observation. (ilarità)

TORRE. (Ripigliando) Ora prendo dunque ad esaminare ciò che si è voluto stabilire dal relatore della Commissione, il quale si è fatto giudice fra tre voti da una parte e tre voti dall'altra, ed ha esposto le ragioni che appoggiano il suo giudizio, ma non ha voluto esporre alla Camera le ragioni che si sono addotte dagli altri opinanti; farò io dunque questa esposizione, e poi la Camera deciderà ciò che crede.

Il sistema che si è voluto adottare per far rigettare l'articolo di cui si tratta, il di cui scopo è di rendere uniforme la legislazione che si va ad attuare nel Piemonte anche per la Liguria, è un vero sofisma. Si è detto che la legge del 1799 non ha fatto altro che vincolare il trapasso delle proprietà nell'immediato successore ad una condizione, la quale consiste in ciò che l'immediato successore, anche incerto, avendo acquistato un diritto di proprietà sulla metà in forza di quella legge condizionata, si deve lasciare all'autorità giudiziaria di decidere su questo diritto acquisito o no, e quindi non si deve con una legge pregiudicare ai diritti acquisiti. La massima è vera ed io son ben lungi dal contrastarla; la legge non può togliere i diritti acquisiti del terzo; ma la quistione per me è se esista un diritto acquisito condizionale, ed io lo vedo impossibile. I fedecommissi sono istituzioni condizionali non in faccia al successore che è chiamato, ma in faccia a quello che è gravato di restituire alla morte, e di conservare, poichè s'intende istituito nella proprietà sotto la condizione di conservare e di restituire alla sua morte, per modo tale che, se non conserva e non restituisce alla sua morte, la condizione non si verifica, e quindi la proprietà non si intende che si sia mai da esso acquistata; ma non si può dire che dal fedecommissi ne nasca un diritto condizionale nell'immediato successore, il quale non gli compete se non quando gli è trasferito per la legge d'istituzione per essere mancata la condizione che non modificava la proprietà del fedecommissi nel gravato. Io non intendo però come in questo caso possa esistere una condizione la quale modifichi il diritto del gravato in faccia al successore. Quando infatti si tratti di una legge o di una istituzione qualunque, la quale dice che succederà quello il quale nascerà, o sarà chiamato alla morte dell'istitutore, tutte le giurisprudenze e tutte le legislazioni, compresa la francese, hanno fatto consistere in questo la vera costituzione fedecommissaria. In fatti il Codice francese la qualifica come un *onere di conservare e di*

restituire; e tutta la giurisprudenza ha ammesso che così deve interpretarsi *l'onere di conservare e di restituire alla morte*. Ora il nostro Codice ha ripetuto lo stesso articolo, ed ha invalidata questa sorta di disposizioni; ciò dunque vuol dire che sotto questo rapporto il fedecommissi non è una condizione relativamente al successore, ma è una vera successione determinata dall'istituzione cui si riferisce la legge del 1799, e che la legge attuale non vuole, nè può ragionevolmente lasciare in sospeso. Che difatti non sia questa una condizione la quale dia un diritto condizionale all'immediato successore è manifesto ed evidente, se si esaminano i più ovvii principii di diritto. Il diritto può essere modificato da una condizione, la quale è un fatto estraneo che può succedere e non succedere, e quindi può modificare il diritto già esistente; ma il diritto per poter resistere richiede una persona esistente la quale lo possedga. Egli è perciò che la legge ci dice che i non concepiti non hanno, nè possono avere verun diritto, e non possono succedere. La legge ci dice pure che il legato fatto sotto condizione, quando manca il legatario prima che la condizione si verifichi, il legato cade, perchè appunto non esiste più il soggetto del diritto. È impossibile, a dir vero, il concepire un diritto, se non esiste uno a cui esso competa. La condizione può modificare il diritto, ma la condizione non può mai da per sé costituire un diritto acquisito, se non esiste quello a cui competa il diritto. Dunque non vi è diritto acquisito quando non v'è alcuno esistente che lo abbia acquistato. In questo stato di cose pertanto tutto al più si potrebbe dire che nella intenzione del legislatore o piuttosto della Costituzione ligure, la quale aveva dichiarato i fedecommissi incompatibili, vi fosse l'idea di svincolare completamente i fedecommissi della Liguria, dal che ne nascerebbe la conseguenza che la Costituzione votata dal popolo è stata falsificata manifestamente dal corpo legislativo ligure, il quale a quell'articolo 3 della legge ha indicato soltanto il modo con cui dovevansi svincolare, ma non li ha svincolati che per metà, e per l'altra metà ha lasciato sussistere il vincolo tal quale esisteva prima. Il ministro di grazia e giustizia nelle precedenti sedute osservava che questa circostanza meritava un riguardo, e lo stesso si è opinato per parte del Senato di Genova nelle sue sentenze; questo però non ha mai stabilito che esistesse un diritto acquisito nel successore, e nessuno ha mai osato di fare questa quistione a Genova. Da ciò se ne potrebbe dedurre la convenienza legislativa di attuare almeno ora colla presente legge lo svincolamento che avrebbe dovuto operare il ligure legislatore.

Egli è perciò che io, modificando in parte l'articolo il quale ha destato tanti oppositori in questa Camera, proporrei che, invece di sciogliere nell'attuale possessore l'intero fedecommissi, si dichiarasse la metà di esso sciolta nell'immediato successore. Questa è la modificazione che io proporrei onde render comune alla Liguria il principio svincolatore dalla legge attuale adottato, perchè in tal modo rimarrebbero svincolati immediatamente al momento della pubblicazione della presente legge i beni i quali sarebbero vincolati per metà ancora nella Liguria. Questi beni in Liguria, paese commerciante, passerebbero così in mano dei successori immediati, i quali potranno utilizzarli per lo sviluppo della loro industria almeno quanto alla nuda proprietà. Questa disposizione non produrrebbe nessuna funesta conseguenza, poichè trattandosi che gli attuali possessori sono già avanzati in età, si può con tutta ragione presumere che gli immediati successori attuali sarebbero quelli stessi che si troverebbero tali al tempo della loro morte. Quindi si otterrebbe il fine